

Prot. N. 114/VI/1



MONS. SILVIO CESARE BONICELLI
Vescovo di Parma

STATUTO

«OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI»

Visto il decreto n. 2121 del 7 giugno 1967 con il quale il Nostro Predecessore Mons. Amilcare Pasini, Amministratore Apostolico *sede plena*, costituiva la Fondazione di religione denominata «**Opera Diocesana per la Preservazione della Fede**», ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1354 in data 29 novembre 1968 ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Parma al n. 97/87, con sede in Parma;

Viste le modifiche riguardanti la denominazione dell'Ente, aggiornata in «**Opera Diocesana S. Bernardo degli Uberti**», operate allo Statuto dal Nostro Predecessore Vescovo di Parma Mons. Amilcare Pasini con Decreto del 2 febbraio 1974, in seguito approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, n. 571;

Vista l'istanza di modifica dello Statuto avanzata dal Presidente dell'Ente Mons. Pietro Boraschi con deliberazione consiliare del 1 aprile 1977, approvata dall'Ordinario Diocesano di Parma con decreto del 18 maggio 1978, e successivamente approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 n. 1016;

Considerata l'opportunità, al fine di meglio precisare lo scopo della Fondazione e la sua conduzione, di aggiornare lo Statuto che regge attualmente la Fondazione;

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che nella seduta del 4 novembre 2003 ha approvato la proposta di modifica inerente lo Statuto della Fondazione;

Visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche;

Con il presente atto

DECRETIAMO


che la Fondazione di culto «**Opera Diocesana S. Bernardo degli Uberti**» è retta dallo Statuto modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente Atto sia conservato nell'archivio della Curia Vescovile e in quello dell'Opera Diocesana S. Bernardo degli Uberti.

Parma, dal palazzo Vescovile, 6 novembre 2003.


Don Enzo Zardi
Cancelliere Vescovile




† Silvio Cesare Bonicelli
Vescovo Diocesano

«OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI»

con sede in PARMA

Codice Fiscale 80001410341

STATUTO

Art. 1

È costituito in Parma l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con finalità di religione e di culto denominato «Opera Diocesana S. Bernardo degli Uberti».

Art. 2

L'Opera ha fine di religione e di culto, e svolge attività diretta all'esercizio del culto e alla cura delle anime; in particolare si propone la formazione e l'assistenza del clero, soprattutto di quello anziano e in difficoltà, l'istruzione e la formazione cristiana dell'infanzia, dei giovani e della popolazione in genere, anche interagendo con l'attività propria delle parrocchie della diocesi; per il raggiungimento dei suddetti fini l'Opera svolge, in via integrativa, attività di promozione umana, assistenziale, sociale, sanitaria, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Art. 3

Il patrimonio iniziale dell'Opera è costituito da una casa in Parma, piazza Duomo n. 3 e vicolo Vescovado 5.

Art. 4

L'Opera è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da sette membri. I consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano, che designa tra loro il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica quattro anni, i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e, comunque, una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere, nonché ai revisori effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed i suoi deliberati sono validi con l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle formalità di cui all'articolo 6, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio dei Revisori, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Consiglio.

Art. 8

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Opera; ai Vicepresidenti sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Per gli atti di straordinaria amministrazione definiti dal Codice di Diritto canonico vigente, dalle delibere della CEI e dal Vescovo diocesano a norma del can. 1281 CIC, il Consiglio tramite il Presidente dovrà richiedere ed ottenere la prescritta licenza dell'Ordinario del luogo.

Il Consiglio ha facoltà di nominare un Comitato esecutivo e di conferire al Presidente, ai Vicepresidenti o ad altri consiglieri deleghe, fissando le competenze e le eventuali retribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori e procuratori speciali. Il Consiglio di amministrazione può emanare regolamenti per disciplinare particolarmente attività specifiche.

Art. 9

L'Ordinario Diocesano nomina un Collegio dei Revisori composto da tre membri.

Almeno uno dei componenti deve essere un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può compiere atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun revisore e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori.

Art. 10

In caso di soppressione dell'Opera, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto al Vescovo *pro tempore* di Parma, perché lo destini ad altri Enti della Diocesi aventi scopi analoghi.

Art. 11


Per quanto non contemplato in questo Statuto, si farà riferimento alle norme civili e canoniche e, fra queste, alle istruzioni della S. Sede ed alle disposizioni della legislazione diocesana.

Il presente statuto è entrato in vigore con decreto del Vescovo diocesano n.114/VI/1 in data 6 novembre 2003

Parma, dal Palazzo Vescovile, 6 novembre 2003.


Don Enzo Zardi
Cancelliere Vescovile




† Silvio Cesare Bonicelli
Vescovo